

## Risposta alla consultazione della Banca d'Italia sulle Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione dei crediti deteriorati

1. In relazione al paragrafo 2 “Strategia di gestione degli NPL”, viene precisato che la strategia di gestione deve essere **“integrata a tutti gli effetti nei processi strategici e gestionali aziendali, quali ad esempio quelli di definizione del piano industriale/budget, del RAF, dell’ICAAP, dei Piani di Risanamento...”**. La necessità di assicurare stretta coerenza ed allineamento tra gli obiettivi di rischio, i limiti operativi e le soglie di tolleranza contemplate nel RAF e nel Piano di Risanamento con quanto riportato nei piani operativi di gestione degli NPL (sia a breve che a medio-lungo termine) renderà necessario procedere ad una immediata revisione dei rispettivi *framework* al fine di considerare come *“binding”* gli indicatori utilizzati nel piano per la declinazione degli obiettivi sugli NPL? (segnatamente per il RAF).  
Inoltre, l’eventuale scostamento dall’obiettivo di rischio riportato nel piano operativo (es. NPL ratio 1y) potrà essere gestito alla stessa stregua di quanto contemplato nelle policy aziendali per gli altri indicatori RAF e RP oppure determinerebbe l’attivazione di possibili procedure di escalation che comportino una interlocuzione con l’Autorità di Vigilanza Nazionale?
2. Sempre in relazione al paragrafo 2 “Strategia di gestione degli NPL”, si prevede la possibilità – qualora la strategia individuata non possa portare ad un’efficace riduzione degli NPL nel medio termine – che la Vigilanza si riservi di **“valutare l’applicazione di misure di secondo pilastro volte ad assicurare la copertura dei rischi....e a incentivare la realizzazione degli obiettivi di riduzione”**. Attesa la natura di *“aspettative”* di vigilanza delle richiamate Linee Guida, le eventuali misure di secondo pilastro saranno applicate in riferimento al requisito *“requirement”* (P2R) ovvero alla componente *“guidance”* (P2G)? Infine, l’**incentivo a realizzare gli obiettivi di riduzione** passerebbe attraverso la rimozione dei *“pesi”* rivenienti dal processo SREP e riconducibili alla necessità di *“assicurare la copertura dei rischi derivanti da livelli di NPL relativamente elevati”*, oppure la riduzione dei requisiti di capitale sarebbe una conseguenza dell’avvenuto raggiungimento degli obiettivi?
3. In merito al tema delle esposizioni oggetto di concessione (i.e. *forborne exposure*) viene introdotta una differenziazione, in funzione del contenuto della concessione, **tra misure di breve termine** (es. sospensione per un periodo limitato, previsione di pagamenti parziali) e misure di tipo diverso ovvero strutturali o di medio-lungo termine (es. riduzione permanente degli interessi, allungamento delle scadenze). Sebbene le Linee Guida confermano (nella nota #14 a pagina 6 del documento in consultazione) la durata di 1 anno e 2 anni rispettivamente per la durata del *“cure-period”* e del *“probation-period”*, la suddetta differenziazione richiederebbe modalità e tempi di espletamento del monitoraggio andamentale di natura diversa al fine di verificare la reale efficacia delle misure di concessione riconosciute? (*“good forbearance vs. bad forbearance”*)
4. In riferimento al paragrafo 7 “Valutazione delle garanzie immobiliari” è previsto che le banche verifichino con cadenza almeno annuale il valore degli immobili posti a garanzia degli NPL, prevedendo la possibilità di avvalersi di metodi statistici purché le esposizioni abbiano un **valore lordo non superiore a 150.000 euro**.  
Sul punto si propone:
  - a) di considerare, ai fini della soglia di cui sopra, il valore netto dell’esposizione (al netto delle rettifiche di valore);
  - b) di valutare l’opportunità di innalzare il valore della soglia minima (da riferire quindi al valore netto dell’esposizione), come peraltro previsto per le banche SI (€300.000);
  - c) di consentire, nel caso di esposizioni a sofferenza per le quali siano in corso procedure esecutive di recupero (esecuzioni immobiliari, fallimenti) il valore della CTU in luogo della produzione di una nuova perizia di stima, esonerando le banche dall’onere di aggiornamento delle perizie fatta salva l’esigenza di adeguamento di valore ai possibili ribassi d’asta.
5. Si richiedono chiarimenti, sempre in riferimento al contenuto del paragrafo 7, in ordine alla prescrizione di *“avvalersi di periti interni od esterni .... evitando un’eccessiva concentrazione delle valutazioni su uno o pochi soggetti”*: la scelta di avvalersi di *infoprovider* esterni specializzati nella redazione di perizie conformi alle disposizioni di cui alla Circolare n. 285/2013 (cfr. 17^ aggiornamento del 27 settembre 2016) risulta consistente con il contenuto delle Linee Guida in tema di *“eccessiva concentrazione delle valutazioni”*?